



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. n° 17/04

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 09 - Opere di Completamento

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Vista la domanda del 29/11/2012 prot.n.22382, presentata dal sig. Pulvirenti Raffaele nato in Acireale il 03/05/1968, nella qualità di legale rappresentante della società "RA.SE. Costruzioni di Rosario e Raffaele Pulvirenti & C. s.a.s." con sede in Acireale in Via Michele Vecchio n° 15, con la quale è chiesta la proroga della concessione edilizia n. 25/05 del 30/06/2005 e successiva variante n° 13/07 del 27/03/2007 relative al Progetto per la realizzazione di un edificio per attività di lavorazione ed esposizione ceramiche artistiche nel P.di L. Colle del Gelsomino (Lotto n° 20-21)

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la C.E. n. 21/05 del 30/06/2005 e varinte n° 13/07 del 27/03/2007

Vista la comunicazione di inizio lavori del 10/03/2008 prot. n. 6613

Considerato che i tre anni per il completamento dei lavori sono scaduti il 09/03/2011 ;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica in data 04/02/2013 ;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione:

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Vista l'attestazione di versamento veyl 0025 del 15/02/2013 di €. 100.00 per diritti di segreteria:

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

Al sig. Pulvirenti Raffaele nato in Acireale il 03/05/1968, nella qualità di legale rappresentante della società "RA.SE. Costruzioni di Rosario e Raffaele Pulvirenti & C. s.a.s." con sede in Acireale in Via Michele Vecchio n° 15, quale proprietario degli immobili oggetto di Concessione :

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire esclusivamente i lavori di completamento relativi alla costruzione di un edificio per attività di lavorazione ed esposizione ceramiche artistiche nel P.di L. Colle del Gelsomino (Lotto n° 20-21) assentiti con C.E. n° 21/05 del del 30/06/2005 e successiva variante n° 13/07 del 27/03/2007.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Contributo non dovuto.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione: dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori:

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi:

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile: dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 – Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 5 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e alle condizioni di cui alle precedenti concessioni.

Li, 06/02/2013

Il Resp.le del Procedimento
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)



Il Dirigente Settore Urbanistica
Dott. Arch. Giovanna Gurreri

RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 06 MAR. 2013 consegnandone copia nelle mani del sig. ROSSIO PULVIRENTI nella qualità di PROPRIETARIO secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Acì Sant'Antonio li 06 MAR. 2013

Il Concessionario

Rossio Pulvirenti

Il notificatore